



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 269 del 14/04/2025

**OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO
EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA –
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (COD. 8/2025):
CONFERIMENTO INCARICO**

***PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE***

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (COD. 8/2025): CONFERIMENTO INCARICO

Il Direttore della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 30.07.2024 sono stati formalizzati il recepimento e la partecipazione dell'ASL NO alla realizzazione del progetto "Tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Documento strategico 2024-2026 per i Dipartimenti di Prevenzione" per lo svolgimento di programmi di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25.02.2024 della Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- che con deliberazioni n. 81 del 10.02.2025 e n. 155 del 05.03.2025 è stato pertanto indetto bando di selezione comparativa per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, per psicologo psicoterapeuta da assegnare alla s.s.d. Servizio di Psicologia, per attività da svolgersi presso la s.c. SPRESAL nell'ambito di programmi di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, azione "Attività e controllo e Piani mirati di Prevenzione" per un periodo fino al prossimo 31.12.2026 e con un impegno di massime 40 ore mensili, retribuite €. 50,00 orarie;
- che con determinazione n.543 del 03/04/2025 è stato ammesso l'unico candidato in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione, d.ssa Basla Marella nata il 08.08.1971;
- VISTA** la nota prot. n. 1145 dell'08.01.2025 con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ravvisa la necessità di attivare, tra l'altro, le procedure per il conferimento di n.1 incarico libero professionale per uno psicologo psicoterapeuta da destinare alle azioni: "Attività di vigilanza e controllo e piani mirati di prevenzione" previste dallo stanziamento regionale per l'espletamento delle attività sopraindicate di cui alla D.D. n. 123/2024;
- PRESO ATTO** che il bando di selezione comparativa prevede che *qualora sia ammissibile un unico candidato o un numero di candidati uguale o inferiore al numero dei rapporti che l'Amministrazione intenda attivare, non si espletterà alcuna procedura comparativa;*
- PRESO ATTO** della nota del 09/04/2025 con la quale il Dirigente Responsabile della s.s.d. Servizio di Psicologia comunica l'idoneità della candidata sopraindicata all'effettuazione delle attività richieste;
- RITENUTO** pertanto, di procedere al conferimento dell'incarico di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni libero professionali di psicologo psicoterapeuta assegnato alla s.s.d. Servizio di Psicologia per attività da svolgersi presso la s.c. SPRESAL nell'ambito di programmi di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, azione "Attività e controllo e Piani mirati di Prevenzione" per un periodo fino al prossimo 31.12.2026 e un impegno di massime 40 ore mensili, retribuite €. 50,00 orarie;
- CONSIDERATO** che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;

- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio;
 - la prestazione richiesta è di natura temporanea (fino al 31.12.2026)
- ed altamente qualificata (psicologo psicoterapeuta con competenze specifiche per gli argomenti del progetto);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

inoltre che l'onere economico derivante dall'incarico qui conferito risulta finanziato attraverso il FDV "TUTELA_SAL";

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico libero professionale per psicologo psicoterapeuta da assegnare alla s.s.d. Servizio di Psicologia, per attività da svolgersi presso la s.c. SPRESAL nell'ambito di programmi di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, azione "Attività e controllo e Piani mirati di Prevenzione" indetta con provvedimento n. 81/2025 e n. 155/2025:

- di prendere atto che il bando di selezione comparativa prevede che *qualora sia ammissibile un unico candidato o un numero di candidati uguale o inferiore al numero dei rapporti che l'Amministrazione intenda attivare, non si espletterà alcuna procedura comparativa*;
- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- conseguentemente di costituire rapporto di lavoro autonomo consistente nell'esecuzione prestazioni libero professionali di psicologo psicoterapeuta assegnato alla s.s.d. Servizio di Psicologia per attività da svolgersi presso la s.c. SPRESAL nell'ambito di programmi di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, azione "Attività e controllo e Piani mirati di Prevenzione" per un periodo fino al prossimo 31.12.2026 e con un impegno di massime 40 ore mensili;
- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 50,00= orari lordi;
- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi

individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Dirigente Responsabile della s.s.d. Servizio di Psicologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 16.000/00 per l'anno 2025 trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2025, conto C250494B, fdv "TUTELA_SAL";

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine e n.1 allegato allegato 1 fac simile contratto libero professionale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. _____ del _____

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a _____ il _____, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 198 del 24.05.2022, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott. _____**, residente in _____ (CF _____ - P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], psicologo psicoterapeuta.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. SPRESAL**.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di psicologo psicoterapeuta **assegnato alla s.s.d. Servizio di Psicologia, per attività da svolgersi presso la s.c. SPRESAL nell'ambito di programmi di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, azione "Attività e controllo e Piani mirati di Prevenzione" per un massimo di n. 40 ore mensili.** 2

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa;*** da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Dirigente Responsabile della s.s.d. Servizio di Psicologia** che ha assunto e svolgerà l'incarico di

“referente operativo” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili. per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto decorre dal _____ **fino al prossimo 31/12/2026.**

È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di €.* **50,00 orari (cinquanta/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del **Dirigente Responsabile della s.s.d. Servizio di Psicologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del *“Referente operativo”* individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 ss. codice civile).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 3 DL 138/2011 convertito il L.148/2011,

nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017 e di polizza assicurativa per la copertura di infortuni propri, compresi quelli in itinere.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO
GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott. Gianluca Corona

IL PRESTATORE
Dott. _____